



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 50/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30108 del registro di segreteria proposto da

C. A. L. nato a ...Omissis... il ...Omissis..., C.F. ...Omissis..., residente a Caponago ...Omissis..., Viale ...Omissis..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto per mandato in atti, elettivamente domiciliato agli indirizzi pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org,

ricorrente

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile dal Capo Servizio Trattamento Economico pro tempore presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo - domiciliato in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce 154

e

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Mirella Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S.,

in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistenti

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: - Il riconoscimento e la dichiarazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "...Omissis...", e conseguente riconoscimento e dichiarazione del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata vitalizia quanto meno di 4^a categoria tabella A dalla data della cessazione dal servizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

Per le parti resistenti: respingere il ricorso; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato C. A. L. già Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri cessato con decorrenza ...Omissis..., esponeva:

- di avere proposto in data ...Omissis... 03, nel corso del servizio, domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità "...Omissis... inua";
- che la C.M.O. di ...Omissis... con verbale n. ...Omissis... del ...Omissis... aveva giudicato il C. affetto dall'infermità: "...Omissis..." ritenendola ascrivibile alla categoria 8^a della tabella A.
- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. ...Omissis..., reso nell'adunanza n. ...Omissis... del ...Omissis..., aveva negato la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità;
- che il Ministero della Difesa, con decreto n. ...Omissis... del ...Omissis..., negava di conseguenza il richiesto beneficio;
- che successivamente il ricorrente, una volta cessato dal servizio, ha proposto in data ...Omissis... domanda di concessione della pensione privilegiata per l'infermità: "...Omissis...";
- che il Ministero della Difesa, in relazione alla suddetta istanza, ha emesso la nota decisionale n. ...Omissis... del ...Omissis..., rilevando "che la predetta infermità è stata riconosciuta NON dipendente da causa di servizio con Decreto n. ...Omissis... del ...Omissis..., avente efficacia – ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. nr. 461/01 – anche ai fini del trattamento privilegiato. Pertanto, per

- manca del presupposto essenziale del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'istanza di cui sopra allo stato attuale risulta improcedibile”;
- che quanto sopra è stato ribadito anche con nota M_D ...Omissis...Omissis..., in cui il Ministero della Difesa ha specificato di aver respinto la domanda di pensione privilegiata del C. con lettera di improcedibilità sopra citata;
 - che, nel frattempo, il Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva emesso il decreto n. ...Omissis... del ...Omissis... con il quale era stata conferita al Luogotenente dei CC C. A. L. la pensione ordinaria -iscrizione n. ...Omissis...;
 - che il calcolo della suddetta pensione era errato “per mancata, errata e/o falsa applicazione e attribuzione della indennità integrativa speciale in misura intera e separata in quota A per violazione ed errata applicazione della L. 503/92, della L. 724/1994, della L. 335/1995”.

Ciò premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e al ricalcolo del trattamento pensionistico, notificando il ricorso al Ministero della Difesa e, ai soli fini della “denuntiatio litis”, all'INPS.

Si sono costituiti l'INPS e il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

In corso di causa, con ordinanza n. 52\2022 il Giudice ha chiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

L'U.M.L. in data ...Omissis... ha depositato il richiesto parere.

Depositata memoria, la causa è stata discussa all'udienza del 27.03.2024.

In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere il ricalcolo della pensione ordinaria per “mancata, errata e/o falsa applicazione e attribuzione della indennità integrativa speciale in misura intera e separata in quota A per violazione ed errata applicazione della L. 503/92, della L. 724/1994, della L. 335/1995”.

DIRITTO

Oggetto del contendere è soltanto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, poiché parte ricorrente ha rinunciato all'ulteriore domanda volta al ricalcolo della pensione ordinaria già in godimento.

Il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica...considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di accertamento della dipendenza di patologie da causa di servizio, ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, con ordinanza n. 52\2022 è stato richiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma (U.M.I.) parere medico legale sul seguente quesito: *“Se, sulla base della documentazione in atti e/o di visita medica - anche delegata a struttura pubblica del luogo di residenza del ricorrente - la patologia di cui il sig. C.A.L. risulta affetto (“...Omissis...”) possa essere dipendente da causa di servizio e meritevole di trattamento pensionistico privilegiato. In caso affermativo, si chiede di volersi pronunciare sulla categoria di riferimento”*.

L'U.M.L. in data ...Omissis... ha depositato il richiesto parere, secondo cui *... le mansioni di Comandante di stazione (...Omissis...) e responsabile dell'attività della polizia giudiziaria del reparto fossero caratterizzate da responsabilità con autonomia decisionale di grado elevato e operatività notevole, considerata la vasta giurisdizione territoriale ed i retati tentati e/o consumati conseguentemente perseguiti. Si può pertanto ritenere, a giudizio dello scrivente, l'infermità ...Omissis... dipendente dal servizio sotto il profilo concausale di una più precoce insorgenza ed evoluzione*

peggiorativa. Detta infermità, considerata la documentazione presente in atti e tenuto conto delle risultanze della visita effettuata è equamente ascrivibile all'8^a Tab. A, legge vigente.

Il parere medico-legale ...Omissis..., da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è convincente e condivisibile, e le relative risultanze meritano piena adesione: conseguentemente si ritiene che la domanda di parte ricorrente risulti parzialmente dimostrata, dovendosi riconoscere la dipendenza da causa di servizio (quale concausa) della patologia ...Omissis..., con attribuzione della 8^a Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e non della quarta categoria tab. A come richiesto in ricorso, o quinta, come sostenuto in memoria 16.02.2024.

La classificazione della patologia in 8^a categoria appare corretta, nonché conforme a quanto già ritenuto dalla C.M.O. di ...Omissis... con verbale n. ...Omissis... del ...Omissis....

Occorre quindi dichiarare che la patologia di cui il ricorrente è affetto (...Omissis...) è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^a Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e, per l'effetto, accertare il diritto alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio connesso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui sopra, con la corresponsione dei ratei maturati e maturandi dal mese successivo al pensionamento (la domanda è stata presentata in data ...Omissis... e il ricorrente è cessato dal servizio il ...Omissis...), al soddisfo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione al soddisfo.

Trattandosi di controversia di carattere “tecnico”, che presenta motivi di incertezza, e visto anche l'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.A.L. dichiara che la patologia di cui il ricorrente è affetto (...Omissis...) è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^a Categoria, Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; per l'effetto accerta il diritto alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di privilegio connesso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui sopra, con la corresponsione dei ratei maturati e maturandi dal

meſe ſucceſſivo al pensionamento al ſoddiſfo, oltre alla maggior ſomma tra rivalutazione monetaria e intereſſi legali ſui ſingoli ratei dalla maturazione al ſoddiſfo; ſpeſe compenſate.

Milano, 27.03.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 02.04.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)

Per il Direttore della Segreteria

Barbara Marta Pisani

(firmato digitalmente)